

REGOLAMENTO ENIT PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione a quanto disposto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

**Adottato ed approvato con delibera consiliare n.
30 del 19 giugno 2018.**

REGOLAMENTO ENIT PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PREMESSE

ENIT con il presente regolamento, intende disciplinare l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di rotazione, di massima partecipazione, di trasparenza, pubblicità, di correttezza, di proporzionalità ed economicità.

Art. 1 - OGGETTO

Il Regolamento stabilisce le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione a quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici" (di seguito definito "Codice").

Il presente Regolamento viene adottato in osservanza dei principi normativi cogenti ed inderogabili di cui al Codice, nonché tenendo conto di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).

Mediante tali linee guida l'Autorità dispone le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Le disposizioni del predetto art. 36 del Codice si applicano per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture :

- nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nel relativo allegato IX;
- nei settori speciali, in quanto compatibili.

Tale regolamento si applica qualora l'importo sia inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 35 del Codice.

Per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, è doveroso rispettare i principi di cui:

- all'art. 30, co. 1 del Codice: "...di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. ... principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ...";
- all'art. 34 del Codice, relativamente ai criteri ambientali minimi, da considerarsi non solo in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi, ma anche nella documentazione progettuale e di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- all'art. 36, co. 1 del Codice: "...principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti...";
- all'art. 42 del Codice, relativamente al conflitto di interesse.

Art. 2 – ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

ENIT ha istituito un elenco di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché esecutori di lavori cui affidare prestazioni con affidamento diretto ovvero conseguentemente a procedure negoziate, secondo quanto previsto dal Codice e dalle linee guida ANAC.

Tale Albo è disciplinato da apposito regolamento (adottato con delibera consiliare n. 33/2017 del 20 Ottobre 2017) in coerenza e conformità con il presente documento.

Art. 3 – CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Per gli acquisti di specie deve essere acquisito il codice identificativo della gara (CIG) tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'ANAC stessa.

Per gli acquisti sotto soglia, ove dovuto, sia ENIT che gli operatori economici partecipanti alla procedura debbono provvedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC, istituito dall'art. 1, comma 65 e 67, della L. n. 266/2005, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità nella Deliberazione n. 1377/2016, recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017" e successive modifiche e integrazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43/2017).

Il Codice CIG viene acquisito dai Responsabili del Procedimento della sede Centrale di ENIT, individuati di volta in volta in base alla tipologia di affidamento.

Art. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

ENIT nei propri atti di programmazione per acquisizioni di lavori, servizi e forniture indica il soggetto qualificato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 31, comma 1 del Codice.

In assenza di una specifica indicazione, il soggetto responsabile del procedimento per ciascuna procedura di affidamento sotto soglia è individuato nella persona del Direttore del servizio richiedente.

ENIT, con specifico atto formale, può nominare quale RUP anche dipendenti dell'Ente che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate *ex lege* (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice).

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute.

Art. 5 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Per l'avvio delle procedure di affidamento, ENIT predispose una determinazione a contrarre, ex art. 32 comma 2 del Codice, o atto ad essa equivalente, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La determinazione a contrarre, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC n. 4/2016 e successive integrazioni e in applicazione dei principi previsti dal Codice, deve contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi da acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura da seguire;

- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

Il contenuto del predetto atto può essere semplificato per i contratti di importo inferiore a euro 40.000,00 nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.

Qualora il RUP non fosse stato precedentemente individuato sarà nominato nella determina a contrarre.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali eventualmente richiesti da ENIT.

Art. 6 – SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

In virtù di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4, ed in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, ENIT motiva in merito alla scelta degli operatori economici da invitare.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici fa sì che l'invito al contraente uscente possa avvenire esclusivamente quando sussistono motivazioni di carattere eccezionale che dovranno essere adeguatamente argomentate; in ogni caso l'invito al contraente uscente è ammesso in seguito alla adesione dello stesso ad una manifestazione di interesse o alla partecipazione ad una procedura aperta.

Art. 7 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Nelle procedure di selezione del contraente gli elementi essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono individuati e sinteticamente motivati nel primo atto di avvio del procedimento.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici oppure mediante predisposizione di un'indagine di mercato.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture per importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee può avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Art. 8 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui all'art. 80 e all'art. 83 del Codice nonché gli eventuali ulteriori requisiti speciali richiesti da ENIT.

Art. 9 – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00.

Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 ENIT può procedere mediante affidamento diretto oppure mediante preventiva consultazione di due o più operatori economici.

Per i predetti affidamenti ENIT prima di avviare la procedura predispone la determina a contrarre o atto ad essa equivalente.

ENIT, nel rispetto del principio di concorrenza e dell'art. 30 del Codice, può disporre una consultazione preliminare per l'individuazione degli operatori economici da consultare:

- “in primis” verificando se all'interno dell'Albo Fornitori in uso a ENIT siano presenti operatori economici iscritti nelle categorie merceologiche oggetto di affidamento;
- qualora non presenti, ricorrendo al MEPA, o ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza, oppure pubblicando un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse.

Attraverso la predetta consultazione ENIT individuerà la soluzione migliore nel rispetto delle caratteristiche e delle qualità tecniche del servizio o del bene da acquisire.

Selezionato l'operatore economico aggiudicatario ENIT predispone la determinazione di affidamento nella quale è motivata la soluzione prescelta.

L'operatore prescelto deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice.

Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre e contestuale affidamento in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

ENIT può procedere in via eccezionale mediante l'affidamento diretto nei confronti del contraente uscente in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative o in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

Art. 10 – ACQUISIZIONE PER IMPORTI PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE A EURO 150.000 PER I LAVORI, O ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 PER LE FORNITURE E I SERVIZI.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b), ENIT può procedere per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno:

- dieci operatori economici per i lavori;
- cinque operatori economici per i servizi e le forniture.

La procedura si articolerà nelle fasi di seguito indicate:

a) predisposizione della determinazione a contrarre;

b) individuazione degli operatori economici mediante:

- selezione dall'albo fornitori di ENIT, in base alla categoria merceologica oggetto di affidamento ovvero
- pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici idonei presenti nell'albo non sia sufficiente ENIT procederà ad integrare gli operatori mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di indagine di mercato.

c) trasmissione dell'invito per la presentazione delle offerte agli operatori economici individuati;

d) nomina da parte dell'organo competente della "Commissione giudicatrice" ai sensi dell'art. 77 del Codice, successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte;

e) valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione giudicatrice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero da parte del RUP nel caso di criterio del minor prezzo;

f) verifica dei requisiti generali e speciali in capo al RUP, sulla base della graduatoria provvisoria stilata dalla commissione giudicatrice o dal RUP medesimo;

- g) predisposizione della nota a firma del RUP da trasmettere all'organo competente con la proposta di aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore individuato;
- h) predisposizione della determina di aggiudicazione/affidamento a firma dell'organo competente;
- i) stipula del contratto.

ENIT avvia la procedura con una determinazione a contrarre che, secondo i principi disposti dal Codice, contiene le seguenti informazioni:

- l'oggetto dell'affidamento;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che sarà seguita con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'eventuale avviso di indagine esplorativa di mercato dovrà essere autorizzato nella determinazione a contrarre e opportunamente pubblicizzato sul sito web di ENIT nella sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

L'eventuale candidatura dell'operatore economico non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ENIT che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Gli operatori invitati a presentare un'offerta saranno selezionati, anche tramite sorteggio qualora previsto nella determina a contrarre e nella lex specialis, in un numero almeno pari a dieci per i lavori e cinque per i servizi e le forniture.

La lettera d'invito/disciplinare di gara sarà inviata, insieme alla documentazione di gara predisposta, alle imprese individuate secondo le modalità di cui sopra. La documentazione di gara trasmessa dovrà contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione, con caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo posto a base d'asta;
- i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 83 del Codice nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 dello stesso che gli operatori economici dovranno possedere per la partecipazione alla procedura;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;

- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 95 comma 12 del Codice, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno n. 10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso ENIT valuterà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, ove predisposti;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 del Codice.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici in caso di procedura di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice procede come di seguito:

- a) Seduta pubblica per l'apertura dei plichi ricevuti, della Busta A "Documentazione amministrativa", con possibilità di valutare contestualmente l'ammissione o meno alla successiva fase di gara, e della Busta B "Offerta Tecnica" per la rendicontazione di quanto contenuto;
- b) Seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica con conseguente attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice;
- c) Seduta pubblica per l'apertura della Busta C "Offerta Economica" con attribuzione del conseguente punteggio e redazione della graduatoria provvisoria.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici in caso di procedura di gara secondo il criterio del minor prezzo il RUP (nell'eventualità coadiuvato da testimoni) procede come di seguito:

- Seduta pubblica per l'apertura dei plichi ricevuti, della Busta A "Documentazione amministrativa", con possibilità di valutare contestualmente l'ammissione o meno alla successiva fase di gara, e della Busta B "Offerta Economica" con redazione della conseguente graduatoria provvisoria.

Tutte le attività di cui sopra, saranno verbalizzate e pubblicate sul sito web di ENIT nella sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dal RUP obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a € 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

Art. 11 - ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 (AL NETTO DELL'IVA) E INFERIORE A € 1.000.000,00 (AL NETTO DELL'IVA)

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, ENIT può affidare lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a € 1.000.000,00 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno n. 15 operatori economici.

Sono previste le seguenti previsioni di seguito riportate:

- estensione a 15 del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

- applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice.

In merito allo svolgimento della procedura si richiama quanto indicato al precedente art. 10.

Art. 12 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DA SVOLGERSI ALL'ESTERO.

Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativamente agli approvvigionamenti di competenza delle Sedi o Uffici esteri potranno essere affidati secondo quanto di seguito indicato:

- a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a euro 40.000, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ovvero mediante indagine di mercato;
- b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di forniture o di servizi di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;
- c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a un milione di euro.

Nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto, la sede estera può fissare requisiti speciali di qualificazione degli operatori economici proporzionati, pertinenti e finalizzati alla regolare esecuzione, sulla base delle previsioni, dove esistenti, dell'ordinamento locale.

Nei casi di cui ai punti b) e c) la sede estera invita almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto del principio di rotazione mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano.

Nel caso delle procedure negoziate di cui sopra i contratti sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per i contratti aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo il Referente della Sede procede alla valutazione delle offerte pervenute.

Per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organo competente nomina una commissione giudicatrice composta di non meno di tre e non più di cinque membri scelti, in base a requisiti di professionalità ed esperienza, tra il personale in servizio nella sede estera. In mancanza di idonee professionalità o per esigenze di rotazione degli incarichi potranno essere scelti anche dipendenti della Sede di Roma o di altra sede.

Tale Commissione si riunirà presso la Sede ove sono pervenute le offerte e redigerà apposito verbale delle operazioni svolte.

Al Referente della Sede estera è demandata la responsabilità per tutto ciò che attiene la fase preparativa, esplorativa ed esecutiva del contratto.

La sede estera può impiegare una lingua diversa, motivando la scelta nel primo atto della procedura per l'affidamento del contratto o in atto separato.

Il Referente della Sede estera individua le disposizioni del presente articolo incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali. Per tali verifiche volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera può ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.

Art. 13 – OBBLIGHI DI SICUREZZA

Le procedure per l'acquisto sotto soglia di lavori, forniture e servizi dovranno essere svolte prevedendo il rispetto della normativa che disciplina la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto pena la nullità.

Art. 14 – CAUZIONI

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture inferiori a euro 40.000 è facoltà di ENIT non richiedere la "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 del Codice.

Per i restanti affidamenti sotto soglia comunitaria ENIT può richiedere la "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, salvo le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

È facoltà di ENIT fornendo opportuna motivazione, ridurre o incrementare la "garanzia provvisoria" da un minimo dell'1% ad un massimo del 4%, affinché l'importo della stessa sia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed al grado di rischio ad esso connesso.

La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

È facoltà di ENIT non richiedere garanzie, motivando adeguatamente, se ricorrono le previsioni del comma 11 dell'art. 103 del Codice, ovvero se ricorrono affidamenti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a).

La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile del procedimento, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei Contratti sarà sempre espressamente prevista la clausola di risoluzione di diritto, ex art. 1456 del C.C., nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013.

Sarà pertanto prevista la seguente clausola: *"il contratto è risolutivamente condizionato all'esito positivo di tutti i controlli e le verifiche ancora in corso di espletamento ovvero espletate al momento della sottoscrizione del presente atto sul possesso di tutti i requisiti (generali e speciali) dichiarati dalla Contraente in sede di gara"*.

Art. 16 – PUBBLICITÀ POST GARA

ENIT, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, all'esito della procedura e dell'aggiudicazione, deve pubblicare ed aggiornare nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, i seguenti dati:

- nomina della Commissione giudicatrice con i *curricula* dei suoi componenti;
- tipologia e genere dell'affidamento;
- operatori economici invitati;
- numero delle offerte pervenute;
- operatori economici esclusi;
- nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;

- importo dell'aggiudicazione.

Per consentire l'eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi alla giurisdizione amministrativa ENIT pubblica, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Art. 17 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI

Contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente è dato avviso ai concorrenti, mediante pubblicazione sul sito istituzionale ovvero mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

ENIT comunica d'ufficio, entro cinque giorni dalla adozione:

- l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- l'esclusione agli offerenti esclusi;
- la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati.

Art. 18 – ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

L'esecuzione del contratto può avvenire solo in seguito alla sottoscrizione dello stesso ovvero dopo il ricevimento dell'ordine di acquisto controfirmato da entrambe le parti ovvero della sottoscrizione dell'offerta per accettazione da parte di ENIT.

Di norma l'incarico di "Responsabile di esecuzione del contratto" è in capo al RUP.

Qualora non ci sia tale coincidenza, su proposta del RUP, ENIT nomina il "Responsabile di esecuzione del contratto" individuandolo tra i soggetti in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza.

Per quanto attiene alle Sedi estere tale incarico può essere affidato esclusivamente al Responsabile della sede di riferimento.

Per quanto attiene alle Sede Centrale tale incarico può essere affidato ad uno dei dipendenti assegnati al servizio richiedente.

Il Responsabile di esecuzione del contratto, nel caso di accertate inadempienze da parte del contraente deve darne notizia al RUP affinché lo stesso possa procedere per quanto di competenza.

Il Referente della sede estera, ferma la responsabilità del RUP, è tenuto sia nella fase di individuazione dell'operatore, sia nella fase di esecuzione, sia nella fase post esecuzione del servizio, della fornitura o dei lavori, a garantire il corretto andamento e la corretta esecuzione di tutta la procedura.

In particolare il Referente della sede estera è tenuto a fornire al RUP tutto il supporto necessario per la gestione, la supervisione e la verifica della legittimità dell'affidamento, nonché per consentire la liquidazione delle spettanze dell'operatore previa verifica di conformità. Ulteriormente il Referente della Sede estera è tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie al Servizio che gestisce i processi di approvvigionamento di ENIT.

Art. 19 - NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC.

In relazione alle modalità operative di svolgimento dei processi di approvvigionamento ENIT adoterà apposita procedura interna che recepirà i principi di cui al Codice, alle Linee Guida ANAC e al presente Regolamento.

Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

Art. 20 – ACQUISIZIONE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 35 DEL CODICE

Per le modalità di acquisizione di servizi, forniture e lavori per importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice si rimanda interamente a quanto disciplinato dal Codice stesso.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.